



Il Difensore Civico

Decisione n. 24 del 10 Ottobre 2017

OGGETTO: Signor (omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la domanda acquisita in data **28 settembre 2017** al protocollo n. **1915**, con la quale il Sig. (omissis) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso espresso informalmente dal **Comune di** (omissis) sulla propria istanza del **12 settembre 2017** volta a prendere visione degli atti relativi alla relazione geologica dell'area ricadente nel piano di utilizzo comparto (omissis) in località frazione (omissis);

VISTA la successiva nota acquisita al **prot. n. 1930** del **03 ottobre 2017** con la quale il Sig. (omissis) ha trasmesso la nota (prot. 62651 del 02/10/2017) con la quale il Comune di (omissis) ha effettivamente respinto la richiesta di accesso per i seguenti motivi:

1. La richiesta rientra nei casi di esclusione previsti dalla legge 241/1990, art. 24, comma 1, lett. c);
2. Il piano non è ancora stato adottato in quanto ancora oggetto di istruttoria da parte dell'ufficio competente;
3. Il piano adottato sarà oggetto di diverse forme di pubblicazione e pubblicizzazione;
4. La deliberazione con la quale sarà adottato il piano unitamente agli elaborati grafici e alla relazione geologica (atto oggetto della richiesta di accesso) **sarà depositata per 30** giorni presso la segreteria comunale affinché chiunque ne abbia interesse ne possa prendere visione ed eventualmente presentare osservazioni entro **i 30 giorni successivi all'ultimo giorno di deposito** ai sensi della vigente legislazione;

CONSIDERATO che la previsione dell'art. 24, comma 1, lett. c) dalla legge 241/1990 secondo la quale il diritto di accesso è escluso..... *"nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione"* non è finalizzata a sottrarre specifici procedimenti alla trasparenza e alla conoscenza dei cittadini escludendone ogni tipo di accesso. Al contrario, la trasparenza degli atti volti all'emanazione del piano è disciplinata da norme speciali (che come tali prevalgono su quelle generali) che prevedono una partecipazione più incisiva e più diffusa di tutta la cittadinanza;

CHE, a ben vedere, nel caso di specie e nella corretta interpretazione della previsione normativa, non si tratta di un vero e proprio rifiuto quanto piuttosto di un differimento dell'accesso al momento e con le modalità sancite dalle specifiche disposizioni applicabili al caso concreto;



Il Difensore Civico

RITENUTO, pertanto di condividere le motivazioni poste a base del diniego, dovendo inoltre rilevare che le esclusioni di cui all'art. 24, comma 1 della legge 241/1990 sono confermate anche con riferimento ai limiti all'accesso civico sanciti dall'art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni (comma 3);

Tutto ciò premesso:

DECIDE

- La richiesta ex art. 25 della legge 241/90 e s.m. e i. del Sig. (omissis), concernente il riesame del denegato accesso espresso dal Comune di (omissis) sull'istanza volta a prendere visione degli atti relativi alla relazione geologica dell'area ricadente nel piano di utilizzo comparto (omissis) in località frazione (omissis), è rigettata.
- Il Comune di (omissis) avrà cura di rispettare lo specifico procedimento di partecipazione dei cittadini come, peraltro, già illustrato nella propria nota prot. 62651 del 02/10/2017.
- La presente decisione è comunicata al ricorrente e al Comune di (omissis).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.